INFORMATIVA AGLI UTENTI
PRESENTAZIONE DI ESPOSTI IN MATERIA EDILIZIA
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INFORMAZIONI / ATTI IN MATERIA

1) PRESENTAZIONE DI ESPOSTI IN MATERIA EDILIZIA

Gli esposti in materia edilizia, solo relativamente ad immobili privati, vanno presentati in forma scritta allo sportello del Servizio Edilizia Privata (Viale Della Resistenza n. 20) con le seguenti modalità:

a) trasmettendo per posta comunicazione scritta nella quale deve risultare:
b) nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed estremi di un documento identificativo di chi presenta l'esposto
c) oggetto dell'esposto con specifica e descrizione del tipo di intervento edilizio in corso o realizzato
d) specifica della proprietà e dell'indirizzo dell'immobile ove è in corso o realizzato l'intervento edilizio oggetto di esposto
e) presentando la predetta comunicazione direttamente presso il Protocollo

Al fine di agevolare la compilazione dell'istanza, sono disponibili modelli fac-simile già predisposti dagli uffici.
Non verranno presi in considerazione, ai fini dei controlli, gli esposti anonimi o mancanti di
alcuni degli elementi sopra indicati ed atti ad individuare l'esatto oggetto dell'esposto.
A seguito dell'effettuazione dei controlli attivati con la presentazione dell'esposto il Comune eserciterà la potestà sanzionatoria prevista dalla vigente normativa, ove riscontrasse
episodi di abusivismo o difformità tra l'intervento edilizio ed il titolo abilitativo.
L'esito dei controlli verrà comunicato all'esponente solo in presenza dei presupposti per l'esercizio del "diritto di accesso" ai sensi della Legge 241/1990.

2) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INFORMAZIONI / ATTI IN MATERIA EDILIZIA

Le domande di accesso ad atti/informazioni in materia edilizia, solo relativamente ad immobili privati, vanno presentati in forma scritta allo sportello del Servizio Edilizia Privata (Viale Della Resistenza n.20) con le seguenti modalità:

a) trasmettendo per posta domanda scritta nella quale deve risultare:

- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico, estremi documento identificativo di chi presenta l'esposto;
- oggetto dell'accesso (specifica dell'informazione richiesta o degli atti di cui si chiede copia o visione); l'accesso (mediante visione o estrazione di copia) alle pratiche può avvenire solo previa verifica dell'interesse all'accesso da parte degli uffici;
- l'interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento) alla visione o estrazione di copia degli atti oppure ad avere determinate informazioni (tale interesse deve risultare chiaramente nella motivazione della domanda di accesso).

b) presentando la predetta domanda direttamente presso il Protocollo Comunale;

- la domanda di accesso deve essere presentata utilizzando i modelli già predisposti dagli uffici.

<u>Non potranno essere accolte domande di accesso carenti dei sopraindicati elementi.</u>

N.B. La vigente normativa in materia di accesso agli atti (Legge 241/1990 artt.22-25, DPR 352/1992) richiede, quali presupposti per l'esercizio di tale diritto:

- che gli atti non siano tra quelli esclusi dall'accesso;
- che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento) alla visione o estrazione di copia degli atti oppure ad avere determinate informazioni (tale interesse deve risultare chiaramente nella motivazione della domanda di accesso).

Non può essere dato riscontro alle domande di accesso mancanti dei predetti presupposti.

La visione di atti può avvenire unicamente all'interno degli uffici del Servizio nei giorni e con le modalità comunicati.

Il personale degli uffici potrà fornire illustrazioni o spiegazioni in merito agli atti o alle pratiche solo con modalità da concordare.

Ai sensi dell'art.8 c.5 lett.d) del DPR 352/1992 e delle norme tutela degli interessi professionali dei terzi, alle relazioni ed agli elaborati grafici realizzati da soggetti esterni al Comune potrà essere dato accesso solo mediante visione senza il rilascio di copie, purché (come previsto dalle predette norme) la loro conoscenza sia "necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente".

Non potranno essere fornite informazioni telefoniche o informali.